

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L.

N. _____ del _____ di L.

Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 45 del 14.05.2013

OGGETTO: Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. LINEE GUIDA.

L'anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 20,15 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1 INTELISANO dr. GIUSEPPE	Sindaco	X	
2 MOSCHELLA dr. ing. ANTONINO	Vicesindaco	X	
3 FRANCO FRANCESCO	Assessore	X	
4 SAMPERI dr.ssa CHIARA	Assessore	X	
5 SAMPERI SALVATORE	Assessore	X	

Non sono intervenuti i Sigg.: //

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dott. ssa Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

DELIBERA

(X) di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

() aggiunte /integrazioni: _____

() modifiche/sostituzioni : _____

(X) Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91.

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DELIBERAZIONE N. 127 DEL 14/05/2013
- sottoposta ad approvazione della Giunta Comunale -

OGGETTO: Ricorso al sistema di e-procurement negli acquisti pubblici. Obbligatorietà dell'approvvigionamento elettronico di servizi e forniture sotto soglia (€ 200.000,00) ed in economia. LINEE GUIDA.

Proponente: Il Segretario Comunale

RICHIAMATI

- l'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo il cui disposto le amministrazioni pubbliche **possono** ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi**, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;
- l'art. 328 del d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010, il quale prevede che:
 - **fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore**, ai sensi dell'articolo 85, co. 13, del codice degli appalti, la stazione appaltante **può** stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il **mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante** ovvero attraverso il **mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A.** ovvero attraverso il **mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del medesimo codice;**
 - gli acquisti di beni e servizi sotto soglia mediante mercato elettronico avvengono:
 - a. attraverso un **confronto concorrenziale** delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, fissando un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice degli appalti;
 - b. in applicazione delle **procedure di acquisto in economia;**
 - nel caso siano consultati più fornitori abilitati, il sistema informatico di negoziazione del mercato elettronico provvede a predisporre automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante tra le opzioni proposte dal sistema stesso. **Il contratto è stipulato per scrittura privata**, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante. **La stazione appaltante procede nei confronti dell'esecutore alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti e della cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del codice degli appalti e, nel caso siano stati consultati fornitori abilitati, a rendere noto ai controinteressati l'esito della procedura;**
 - gli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico sono realizzati seguendo i principi di sicurezza previsti dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al

- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, nonché secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, con particolare riferimento alla disciplina che regola l'uso della firma digitale, e nel rispetto dell'articolo 77, commi 5 e 6, del codice degli appalti;
- si applicano le disposizioni di cui agli articoli 289, 290, 293 e 294 del succitato decreto Presidente della Repubblica;
 - l'art. 332 del d.P.R. n. 207/10, che specifica come, nel contesto degli acquisti in economia, le indagini di mercato sulla cui base individuare gli operatori economici da consultare per l'affidamento mediante cottimo fiduciario **possano** svolgersi tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico;
 - l'art. 335 dello stesso decreto Presidente della Repubblica "Mercato Elettronico e uso degli strumenti elettronici", che si raccorda con l'art.328, relativo al Mercato Elettronico, ed, in particolare, alla previsione di cui al comma 4, lett. b), relativo alla **possibilità** di effettuare acquisti mediante il Mercato Elettronico, dando attuazione alle procedure di acquisto in economia, in ottemperanza al generale principio previsto dall'art.85, co. 3, del Codice;
 - il successivo art. 336 "Congruità dei prezzi", il quale specifica che l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dalle imprese invitate è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, consentendo espressamente alle Amministrazioni di avvalersi dei dati informativi resi disponibili attraverso i cataloghi pubblicati sul MePA per la valutazione della congruità dei prezzi;

ATTESO CHE la legislazione successiva ha tramutato in obblighi le facoltà previste dalle succitate norme e che, in particolare:

- l'art. 1, co. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7, co. 2, del decreto legge 07 maggio 2012, n. 52 (**cd. prima "spending review"**), convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94, sancisce **l'obbligo anche per i Comuni**, in riferimento agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del d.P.R. n. 207/10 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (**cd. seconda "spending review"**), convertito in legge 07 agosto 2012, n. 135 (entrata in vigore il 15.08.2012), prevede che **"I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono:**
 - **nulli**
 - **costituiscono illecito disciplinare**
 - **sono causa di responsabilità amministrativa"**;

- il comma 8 dell'articolo da ultimo citato stabilisce le medesime sanzioni e responsabilità (nullità dei contratti, responsabilità disciplinare ed amministrativa) nel caso di violazione delle norme relative alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, in relazione alle quali le pp.aa. sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le **convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, co. 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** ovvero ad esperire proprie **autonome procedure** nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, restando salva la possibilità di procedere ad affidamenti, in tali categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi, i contratti dovranno comunque essere sottoposti a **condizione risolutiva** con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- il parere della Corte dei Conti, sez. di controllo per le Marche, assunto con deliberazione 29 novembre 2012, n. 169, secondo cui, **per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, sussiste l'obbligo per gli enti locali di ricorrere al mercato elettronico**, ancorché non sussista l'obbligo assoluto di rivolgersi al MePA, avendo il legislatore riconosciuto una facoltà di scelta tra i diversi mercati elettronici, **con la possibilità di derogare, dandone "compiuta evidenza nella motivazione", unicamente qualora il bene e/o il servizio non possa essere acquistato secondo le modalità telematiche, ovvero, pur presente all'interno del mercato, si dimostri inidoneo, per mancanza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell'amministrazione procedente**;
- il parere della Corte dei Conti, sez. di controllo per la Lombardia, assunto con deliberazione 23 aprile 2013, n. 165;

ATTESO CHE, pertanto, per i contratti di forniture e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (€ 200.000,00) od in economia (cottimo fiduciario), è d'obbligo operare avvalendosi dei seguenti strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip:

- 1) Convenzioni quadro
- 2) MePA (Mercato Elettronico)
- 3) Sistemi Dinamici
- 4) Accordi quadro

1) CONVENZIONI

Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99), nell'ambito dei quali il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni che hanno

effettuato l'abilitazione al sistema "Acquisti in Rete". Tale modalità di acquisto è più idonea **per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard.**

2) MERCATO ELETTRONICO

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip. Navigando sul catalogo prodotti, le amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze. Tale modalità di acquisto, per le sue peculiarità, è più adatta ad **acquisti frazionati ed esigenze specifiche.**

3) ACCORDI QUADRO

L'Accordo quadro - introdotto dal Codice degli Appalti - è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo massimo di quattro anni. L'Accordo quadro, aggiudicato da Consip a più fornitori, definisce le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell'ambito dell'Accordo quadro, le amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema "Acquisti in Rete", attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze. Tra le varie modalità di acquisto offerte dal Programma, l'Accordo quadro - con regole generali prefissate e successiva personalizzazione da parte delle P.A. - si colloca idealmente tra le Convenzioni - utilizzate per merceologie con caratteristiche standardizzabili - e le gare su delega costruite ad hoc sulle specifiche esigenze delle singole amministrazioni.

4) SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

Attualmente in fase di sperimentazione, il Sistema Dinamico di Acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, il cui utilizzo è previsto per le forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente. Il Sistema Dinamico di Acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre di un ventaglio particolarmente ampio di offerte;

- i vantaggi derivanti per le pp. aa. da tali strumenti sono riassumibili in:
 - risparmi di tempo sul processo di acquisizione di prodotti e/o servizi sotto soglia e in economia;
 - risparmio di risorse economiche per la predisposizione del materiale cartaceo e per la verifica dei requisiti tecnico-professionali dei fornitori abilitati;
 - trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
 - ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazione che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
 - soddisfazione di esigenze anche specifiche della P.A.;

- restano fuori da tale previsione i servizi socio-assistenziali e le convenzioni con Cooperative sociali di tipo "B" ex art. 4, co. 6, del D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/2012;

RILEVATO CHE, per gli appalti sopra soglia, l'Ente non ha l'obbligo di ricorrere al MePA, potendo utilizzare le procedure tradizionali di selezione dei concorrenti oppure aderire alle convenzioni Consip o all'utilizzo dei relativi parametri;

VISTI

- l'art. 4 del regolamento sul sistema integrato dei controlli, approvato, senza oneri aggiuntivi per questa p.a., con deliberazione n. 13 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge, dal consiglio comunale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, tenuto conto della normativa di principio di cui al D.Lgs. n. 267/00, come sostituito dal D.L. n. 174/12 convertito con modifiche nella L. n. 213/12;
- la legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed entrata in vigore il successivo 28 novembre 2012;
- la determinazione sindacale n. 2 del 25.03.2013, con cui il Segretario Comunale è stato individuato responsabile in materia di prevenzione della corruzione;
- il regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 14 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 05.04.2013, esecutiva ai sensi di legge;

S I P R O P O N E

1. **L'ADOZIONE delle seguenti linee-guida, in materia di acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000,00 euro) o in economia (cottimo fiduciario), alle quali i Responsabili di Area devono obbligatoriamente attenersi e la cui inosservanza è fonte di nullità dei contratti posti in essere, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativa (ai fini della determinazione del danno erariale, come previsto dall'art. 1, co. 1, del D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/12, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto ai quali non si è fatto ricorso e quello indicato nel contratto):**

I

OBBLIGO DEL PREVENTIVO RICORSO AL SISTEMA DI E-PROCUREMENT

Nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia di rilievo comunitario (200.000,00 euro) o in economia (cottimo fiduciario) è obbligatorio ricorrere prioritariamente a:

- a. MePA istituito dal MEF e gestito da Consip o ad altro mercato elettronico ex art. 328 d.P.R. n. 207/2010.
- b. Convenzioni Consip o convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza eventualmente costituite.

II

MODALITA' DI ACQUISTO

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 328, co. 4, del d.P.R. n. 207/2010 le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia mediante mercato elettronico:

1. attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati, fissando un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'articolo 70, comma 1, del codice degli appalti;
2. in applicazione delle procedure di acquisto in economia.

Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante.

Nel MePA si applicano tutte le norme, anche regolamentari interne disciplinanti gli acquisti in economia, nonché quelle del titolo II del D.Lgs. n. 163/06 (cd. "codice degli appalti) artt. 124 e 125.

III

PROCEDURA ORDINARIA O AUTONOMA (MERCATO TRADIZIONALE)

- a) Nel caso in cui i beni e servizi **non siano presenti** sul MePA o su altro mercato elettronico ex art. 328 d.P.R. n. 207/2010 o non vi siano in essere convenzioni Consip o convenzioni stipulate da centrali regionali di committenza eventualmente costituite o allorché essi, pur presenti all'interno del mercato, si dimostrino **inidonei, per mancanza di qualità essenziali, a soddisfare le necessità dell'amministrazione**, è consentito il ricorso alla procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale).
Nella determinazione a contrarre deve essere espresso il motivo per cui si è fatto ricorso alla predetta procedura ordinaria o autonoma.
- b) Ai sensi dell'art. 26, co. 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sempre possibile utilizzare, ricorrendo al mercato tradizionale, i **parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi**, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle **convenzioni Consip**.

In tal caso, come previsto dal comma 3-bis dell'art. 26 della L. n.488/1999 "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3".

Pertanto, il responsabile che, ai sensi del co. 3 dell'art. 26 della L. n. 488/99, utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto sul mercato tradizionale di

beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni Consip, deve darne adeguata contezza nella determinazione a contrarre e trasmettere la stessa all'ufficio controllo di gestione (servizio economico-finanziario), allegandovi un'apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) il rispetto dei parametri prezzo-qualità e che i risultati prodotti dall'autonomo affidamento sono migliori.

Il legislatore non disciplina, viceversa, **per gli enti locali (1)**, l'ipotesi in cui l'ente riesca ad acquistare, ricorrendo al mercato tradizionale, a prezzi più vantaggiosi di quelli reperibili sul MePA o altro mercato elettronico.

In riferimento a tale ultimo aspetto, si resta in attesa di un intervento interpretativo da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, poiché, anche se il testuale riferimento alla "responsabilità amministrativa (danno erariale)", soggetta alla cognizione della Corte dei Conti, sembra legittimare la possibilità di acquisire, al di fuori del MePA o altro mercato elettronico, beni/servizi a prezzi inferiori, dandone congrua ed esauriente motivazione nella determinazione a contrarre (in tal caso, sarebbe difficile configurare un danno erariale sanzionabile dal Giudice contabile), non sarebbe, tuttavia, superabile, dal punto di vista civilistico, la sanzione della nullità del contratto prevista dalla legge di riferimento per acquisti al di fuori del MePA o altro mercato elettronico di cui all'art. 328 d.P.R. n. 207/2010.

(1) L'art. 1, co. 1, del D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/12, prevede, invece, per le Amministrazioni dello Stato, la possibilità di stipulare contratti ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

IV

PROCEDURE AUTONOME DI ACQUISTO, LIMITAZIONE TEMPORALE E CLAUSOLA DI RECESSO DA INSERIRE NEI CONTRATTI

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/2012: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, **qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza**, allo svolgimento di **autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione**".*

Pertanto, ove venga attivata un'autonoma procedura di acquisto, **qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza**, deve essere motivato il relativo ricorso e prevista nel contratto (di durata) la clausola risolutiva espressa, che opererà ***nel caso di disponibilità della detta convenzione***.

V

LA RINEGOZIAZIONE ED IL RECESSO DAI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI

Ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012 "Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno **diritto di recedere** in qualsiasi tempo dal contratto, **previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite**, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, **i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. **Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20**"**

VI

CATEGORIE MERCEOLOGICHE OBBLIGATORIE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012 "Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione ((. . .)) messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti

dovranno comunque essere sottoposti a **condizione risolutiva** con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. **La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale**".

Pertanto, nei contratti medesimi, va prevista la seguente clausola: "In esecuzione a quanto disposto dall'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n.135/2012, se saranno attivate dopo la stipula del presente contratto convenzioni Consip, con parametri prezzo-qualità migliori da quelli offerti, il contraente dovrà adeguare i propri prezzi, avviando un procedimento di rinegoziazione del contratto. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo, e nel caso di mancata rinegoziazione, sarà attivato dall'Amministrazione appaltante il diritto di recesso";

2. **DI DARE ATTO CHE**, per utilizzare la piattaforma del mercato elettronico di Consip, occorre:
- effettuare la **registrazione** al servizio "Acquisti in Rete" come **Punto Ordinante dell'amministrazione** e ricevere le relative credenziali di accesso;
 - essere in possesso del dispositivo di firma digitale;

L'acquisto **in economia** e **sotto soglia di rilievo comunitario** (€ 200.000,00) può avvenire attraverso:

- a. "**ordine diretto di acquisto (ODA)**", selezionando direttamente, dalle pagine di visualizzazione o dalla pagina di confronto, i beni da acquistare ed inviando al Fornitore, tramite il sistema, l'ordine firmato digitalmente.

Con l'Ordine diretto:

- si seleziona il prodotto da acquistare;
- si crea l'ordine e lo si invia al Fornitore;
- si accettano le condizioni dell'offerta prescelta (prezzo, termini di pagamento, modalità di esecuzione) e l'impresa che riceve l'ordine è obbligata a rispettarne il contenuto (oggetto, tempi e modalità di consegna);
- al termine della procedura, il sistema stesso invia automaticamente l'ordine firmato digitalmente al Fornitore che lo evade nei termini ed alle condizioni previste nelle condizioni generali di fornitura presenti in ciascun bando di abilitazione;

- b. "**richiesta di offerta (RDO)**" rivolte ai Fornitori abilitati.

Con la Richiesta di offerta:

- si ricercano i prodotti di interesse;
- si crea la richiesta di offerta, specificando le caratteristiche tecniche o aggiungendo i componenti di servizio desiderati e la data entro la quale i Fornitori potranno proporre le offerte;
- si negoziano prezzi e condizioni migliorative per i prodotti a catalogo tramite la richiesta ai Fornitori dell'invio di offerte ad hoc;
- si può estendere la data di scadenza della richiesta di offerta o annullare quest'ultima;
- una volta scaduta la richiesta di offerta è possibile valutare le offerte proposte dai Fornitori invitati e decidere, in base alla disciplina applicabile se accettare oppure rinunciare all'acquisto.

L'ordine telematico deve essere protocollato e firmato digitalmente.

Nell'ambito del MePA, l'amministrazione può operare attraverso:

- a. **Punto Ordinate (PO)**: ogni responsabile di area. Opera, salvo diversa indicazione, anche in qualità delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti conclusi ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/06. Pone in essere tutte le necessarie attività per lo svolgimento delle procedure in conformità del D.Lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010, dei regolamenti interni dell'ente.
- b. **Punto Istruttore**: uno o più soggetto/i nominato/i dal P.O., a suo supporto, secondo l'apposita procedura prevista nel sito. La durata della nomina dei punti istruttori è stabilita dal P.O. e la sua efficacia cessa al cessare della abilitazione di quest'ultimo.

L'esecuzione delle predette procedure avviene sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinate e del relativo Soggetto Aggiudicatore, che sono gli unici responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla legge in materia di appalti pubblici di beni e servizi ad essi applicabili.

Le procedure telematiche di acquisto vengono adottate nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi della p.a..

3. **DI DARE ATTO, altresì, CHE** restano fuori da tale previsione i servizi socio-assistenziali e le convenzioni con Cooperative sociali di tipo "B" ex art. 4, co. 6, del D.L. n. 95/12, convertito in L. n. 135/2012;
4. **DI EVIDENZIARE CHE** ogni informazione di tipo tecnico ed operativo, sugli acquisti elettronici, è reperibile nel sito www.acquistinretepa.it.
5. **DI DARE MANDATO** al servizio di segreteria di trasmettere, tramite pec, la deliberazione di approvazione della presente proposta ai responsabili di area.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:


- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO

(1)

Calatabiano li 14/05/2013



M. Bellese

(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Calatabiano li 14.05.2013



Pellucio

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente Deliberazione è trasmessa :

ai Capigruppo, con nota

n. _____ del _____
L'Addetto

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo, dal
_____ al _____, con il
n. _____ del Registro
pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a
norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii., dal
_____ al _____, e che contro la stessa non sono stati
presentati reclami.

li IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma ~~X~~- 2, della L.R. n. 44/91.

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 14.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Ufficio:

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria